

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'Associazione turistica PRO LOCO di Garbagna PER L'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE SULLO SCUOLABUS COMUNALE

Dal 23/09/2024 al 15/06/2025

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di SETTEMBRE nella residenza municipale,

TRA

Il comune di Garbagna, rappresentato dal sindaco pro-tempore Davide Samuel Umberto Ravera

E

l'Associazione Pro Loco Garbagna, nella persona del suo Presidente Stefano Santamaria nato a , con sede rappresentata dal Presidente pro-tempore Stefano Santamaria nato a Tortona i 24/12/1969, C.F SNTSFN69T24L304D e domiciliato per la carica presso il Comune di Tortona in strada ercolina 3, che agisce in qualità di Presidente dell'Associazione turistica Pro Loco di Garbagna, di seguito denominata "Associazione" con sede legale in Piazza della Chiesa, n.4 - Garbagna,(P.IVA/C.F. - 01704680063.).

Richiamato:

- l'art. 118 della Costituzione che impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- Il TUEL D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, in base al quale i comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- lo Statuto Comunale, che prevede all'art. 51: "1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente" e all'art. 56: "1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini [...]";

Vista la Legge Regionale n. 7/2024, recante "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese";

Richiamato il D.Lgs 3/07/2017 n. 117, "Codice del terzo Settore, a norma dell'Art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 06/06/2016 n. 106" avente la finalità di sostenere l'iniziativa dei singoli cittadini in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, e riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore dell'associazionismo e dell'attività di volontariato;

Dato che:

- L'art. 17 del Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";

- l'art. 17, comma 3 del Codice prevede che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- Sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000.

Considerato che l'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto alunni con scuolabus comunale, e risulta necessario provvedere ad assicurare di conseguenza anche l'attività di accompagnamento e sorveglianza dei minori a bordo degli scuolabus (per le scuole dell'infanzia e primaria; Dato che l'art. 56 del DLgs 03/07/2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; al comma 2 prevede che le convenzioni sopra richiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Oggetto

1. In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del terzo Settore, il Comune di Garbagna si avvale dell'Associazione turistica Pro Loco di Garbagna, iscritta nell'apposito registro, secondo le modalità previste nei successivi commi. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni;
2. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

Accompagnamento e sorveglianza a bordo dello scuolabus

I viaggi sono i seguenti: dal lunedì al venerdì (orari indicativi su due turni, dalle 7,20 alle 8,45, dalle 12,25 alle 13,45).

Per le scuole dell'infanzia dal lunedì al venerdì, dal lunedì al venerdì dal 23 settembre 2024 al 15 giugno 2025 a seconda del calendario scolastico.

Sono esclusi i giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie e straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche (scioperi, assemblee, o per eventi particolari, ecc.). La sospensione per particolari eventi sarà comunicata all'associazione in modo tempestivo da parte dell'Istituto scolastico.

Sarà cura del Comune comunicare gli elenchi degli alunni da prelevare o lasciare alle singole fermate.

Viaggio di andata: gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dovranno essere prelevati alle fermate predefinite nell'orario stabilito per ogni singolo itinerario; l'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire a bordo dello scuolabus. Al momento dell'arrivo a scuola, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa dei minori, accompagnare i medesimi fino al cancello e/o portone della scuola, dove verranno consegnati al personale addetto.

Viaggio di ritorno: gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati dai singoli plessi scolastici, dove verranno consegnati all'accompagnatore dal personale della scuola. L'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire a bordo dello scuolabus; alla fermata prestabilita, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa del minore, consegnare il minore al genitore o esercente la potestà o tutore o comunque ad altro maggiorenne opportunamente delegato per scritto al momento dell'iscrizione al servizio. In caso di assenza delle suddette persone, l'accompagnatore non potrà far scendere il minore dallo scuolabus. L'autista e l'accompagnatore dovranno rintracciare telefonicamente i soggetti aventi titolo alla custodia del minore ai fini della riconsegna del medesimo. In caso di esito negativo della ricerca o nel caso in cui i soggetti aventi titolo una volta rintracciati non si presentino prontamente a prendere il minore, l'autista e l'accompagnatore dovranno provvedere ad avvertire gli organi di Polizia.

Verifica utenti servizio scuolabus: Gli accompagnatori insieme agli autisti dovranno verificare giornalmente che gli alunni che salgono a bordo dello scuolabus siano effettivamente e regolarmente iscritti al servizio.

ART.2 – Finalità

Il Comune di Garbagna si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

ART. 3 - Responsabili dell'attività e impegni dell'Associazione

Il responsabile della gestione del progetto, è il sig. Lucrezia Torre nominato dall'Associazione. Il responsabile della gestione del progetto insieme agli uffici comunali addetti, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. L'Amministrazione comunale verifica i risultati del programma operativo attraverso almeno due incontri all'anno (di cui uno ad inizio attività) per l'organizzazione e rilevare criticità e/o miglioramenti da proporre. Il responsabile dell'Associazione e quello del Comune devono garantire che i volontari svolgano l'attività in stretta collaborazione con l'autista dello scuolabus/Polizia locale/personale della scuola.

Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione i dati necessari allo svolgimento del servizio da svolgere e nel contempo i volontari si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di volontariato siano in possesso della formazione ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

Il responsabile dell'Associazione ha il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività, inoltre deve attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di eventuali variazioni concernenti i nominativi dei volontari o del responsabile e del coordinatore. La comunicazione si intende tempestiva quando avviene entro 1 giorno lavorativo.

L'associazione si obbliga altresì a consegnare – sempre prima dell'inizio delle attività – le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti: a) età superiore a 18 anni; b) non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso; c) essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

ART. 4 – Attività di controllo del Comune

L'Amministrazione comunale verificherà il corretto andamento delle attività oggetto della presente convenzione, come previsto dall'art. 3 comma 1.

ART.5 – Rimborso delle spese

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.lgs. 117/2017, fino all'importo massimo di Euro 300,00. per anno scolastico (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) tra cui:

- a) spese dirette relative all'attività svolta;
- b) massimo il 20% del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. cancelleria, utenze, spese varie di segreteria, ecc.);
- c) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (un quinto del prezzo di un litro di carburante per chilometro percorso), utilizzo mezzi pubblici ordinari;
- d) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- e) oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
- f) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
- g) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.

L'Amministrazione comunale provvederà, previa verifica del rispetto degli impegni assunti col presente atto, alla liquidazione della somma predetta mediante accredito sul C/C bancario. intestato a ASSOCIAZIONE PRO LOCO GARBAGNA presso Banca BPER Codice Iban: IT95B0538748710000042204108, dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute ed alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Possono essere rendicontate le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento delle attività in oggetto e rimborsate dall'associazione (l'organo sociale competente dell'associazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso) anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, purché non superiore a 10 euro giornalieri e a 150 euro mensili. I rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari, né superare i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione;

La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione e presentata al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e al termine dell'anno scolastico. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

ART. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dal 23/09/2024 al 15/06/2025.

Art. 7 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.

L'Associazione ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio degli utenti delle attività.

L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'associazione contraente.

Art. 8 – Recesso

In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere al recesso dalla stessa. Alla contestazione delle inadempienze l'associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

ART. 9 – Risoluzione del rapporto

L'associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Codice di comportamento" e le disposizioni del "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Garbagna". A tal fine dichiara:

- di aver letto e ricevuto in copia il Codice che si intende allegato al presente atto anche qualora non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositati agli atti dell'Amministrazione;
- di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme individuati dal Codice;
- di darne comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

ART. 11 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù di quanto disposto dal codice del terzo settore e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 – Trattamento dati

Qualora nell'esercizio delle attività l'Associazione dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Associazione.

ART.12 – Foro competente 1

Il Foro di Alessandria è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART.13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

PER IL COMUNE DI GARBAGNA

.....

IL PRESIDENTE


.....